

Schema di convenzione - Allegato D

COMUNE DI VITTORIO VENETO – PROVINCIA DI TREVISO

Reg. Scritt. Priv. n.

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI PARTE DEL COMPENDIO DENOMINATO
“EX AEROCAMPO DI SAN GIACOMO DI VEGLIA” DI PROPRIETA’ COMUNALE
PER USO SPORTIVO**

TRA

- il **COMUNE DI VITTORIO VENETO**, con sede in Piazza del Popolo n. 14, codice fiscale e partita IVA: 00486620263, di seguito denominato anche “Comune” o “concedente”, qui rappresentato nella persona della, nata a il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Socio-Culturali, domiciliata per la carica presso la residenza municipale e autorizzata per la stipula, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in forza del decreto sindacale n. 08 del 30.07.2020;

e

-, con sede legale a, in Via, n., codice fiscale/P.Iva, di seguito denominata anche “Associazione”, “Ente” o “Concessionario”, legalmente rappresentata da, nato adomiciliato per la carica presso la predetta sede legale.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Vittorio Veneto, a seguito del Protocollo d'intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione di alcuni immobili militari presenti nel territorio cittadino, sottoscritto in data 10.11.2014 con il Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio e successivi accordi, ha acquisito il compendio denominato "ex Aerocampo di San Giacomo di Veglia", giusta atto di permuta ai rogiti del Segretario Generale Rep. n. 4406 del 21.06.2022;
- il compendio acquisito risulta identificato al Catasto Terreni del Comune di Vittorio Veneto al Foglio 81, partt. 216, 217, 218, 221, 384, 621, 1045, 1046, 1047, 1048, 2424, 2425, 2427, 2428 ed al Catasto Fabbricati alla sez. H Foglio 5 part. 2513;

- l'Amministrazione comunale, nell'ottica di riqualificare l'intero compendio quale estesa area ora abbandonata, di ingresso sud del Comune di Vittorio Veneto, lungo la Strada Statale n. 51, per il quale, anche a livello di pianificazione è previsto un intervento di riqualificazione urbana, con propria deliberazione n. 30 del 22.02.2024 ha approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico-economica, da realizzarsi negli esercizi futuri compatibilmente alla relativa copertura finanziaria, relativo all'intervento denominato "Riqualificazione e rigenerazione urbana dell'Aerocampo di San Giacomo di Veglia" (CUP: H12H22000830006), che prevede la collocazione, all'interno dell'area, di diverse funzioni proprie della città, che rispondono alle seguenti esigenze: dalla necessità di aree destinate allo sport, ad aree destinate al tempo libero e alle attività creative, fino a spazi a servizio della città stessa e della sua zona industriale;
- in base al progetto elaborato, nell'ambito di tale sito, dovranno trovare collocazione i seguenti impianti sportivi:
 - un campo regolamentare da rugby e un campo da allenamento,
 - un campo regolamentare da calcio e un campo da allenamento,
 - ulteriori attività sportive, ponendo attenzione agli impianti già esistenti nell'intero territorio comunale;
- in considerazione della complessità dell'intervento e delle possibili diverse fonti di finanziamento, lo stesso sarà realizzato per stralci funzionali e ogni stralcio dovrà essere pensato in modo tale da risultare autonomo rispetto agli altri, in termini di accessibilità, fruibilità, non interferenza con i lavori di realizzazione di stralci diversi;
- l'intero compendio immobiliare è costituito per la maggior parte da un'ampia area libera; lungo il confine est corre una canaletta irrigua del Consorzio Piave e si sviluppano alcuni edifici;
- l'intero complesso non è interessato, al momento, da nessun intervento nè è in alcun modo utilizzato;
- l'associazionismo sportivo locale ha manifestato l'interesse per l'utilizzo di parte dell'area destinata a futuri impianti sportivi, come da progetto di fattibilità tecnico-economica sopra richiamato, per le pratiche sportive del rugby, del calcio e del

ciclocross;

- l'Amministrazione comunale, conformemente agli indirizzi espressi nel D.U.P., intende promuovere e sostenere la diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli, mettendo a disposizione della collettività il maggior numero di spazi e aree sportive possibili, al fine di favorire ed implementare la socialità e l'inclusione, come risulta dalla deliberazione Giuntale n. 51 del 04.04.2024, di seguito modificata dalla deliberazione Giuntale n. 67 del 02.05.2024;
- con i citati provvedimenti, la Giunta Comunale ha, pertanto, deliberato di mettere a disposizione per finalità sportive, parte dell'"ex aerocampo di San Giacomo di Veglia", per una superficie di mq. 35.000, corrispondente ai mappali 216 (per l'intero), 217 (porzione), 218 (porzione), 1045 (porzione) e 2513 (porzione) del foglio 81 del Catasto Terreni in Comune di Vittorio Veneto, definendo le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione della predetta superficie per la realizzazione e la gestione di aree da destinare al gioco del calcio, del rugby e del ciclocross per 5 (cinque) anni rinnovabili per ugual periodo;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Socio-Culturali n. 387 del 24.05.2024 sono stati approvati l'avviso pubblico, comprensivo di modulistica e lo schema del presente contratto di concessione tra le parti per regolarne i reciproci oneri ed obblighi;
- a seguito di avviso, indetto con protocollo n. del, la concessione dell'area, nella superficie di mq. è stata assegnata a a mezzo di determinazione dirigenziale n.del ;

Tutto ciò premesso, a costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Vittorio Veneto, come sopra rappresentato, affida in concessione a che accetta, a mezzo come sopra, parte del compendio denominato "ex Aerocampo di San Giacomo di Veglia" per una superficie di mq. 35.000 (o inferiore), corrispondente ai mappali 216 (per l'intero), 217 (porzione), 218 (porzione), 1045

(porzione) e 2513 (porzione) del foglio 81 del Catasto Terreni in Comune di Vittorio Veneto, e tutto come evidenziato nella planimetria allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione di aree sportive da destinare al gioco del calcio, del rugby e del ciclocross assumendo come proprie le seguenti finalità di interesse pubblico:

- dare impulso alle attività giovanili sportive, sociali ed aggregative,
- sensibilizzare i bambini e i ragazzi sugli aspetti educativi e sociali dello sport, quale importante fattore di tutela della salute ma anche di crescita e di arricchimento della personalità,
- promuovere l'uso dell'area adibita ad attività sportiva da parte di gruppi, delle associazioni e degli enti sportivi che ne facciano richiesta, operanti senza finalità di lucro.

2. L'area viene concessa nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si trova, fermo restando l'esecuzione degli interventi a carico del Comune, come dettagliato all'articolo 5.

ARTICOLO 2 – DURATA

L'area viene assegnata, in regime di concessione, per la durata di 5 anni, rinnovabili di altri 5 anni, salva la possibilità di revoca da parte del Comune nei casi previsti al successivo articolo 9.

ARTICOLO 3 - CANONE

Le parti convengono di fissare un canone concessorio annuo di € 100,00 che il concessionario dovrà corrispondere, entro il mese di dicembre di ogni anno di gestione. Per il primo anno di concessione il canone è riproporzionato in base al numero dei mesi di concessione. Il canone sarà aggiornato annualmente, per l'intera durata del contratto di concessione, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si impegna a:

- delimitare, realizzare e gestire le aree per la pratica sportiva del calcio, del rugby e del ciclocross (*indicare se solo una o più aree*), nel rispetto della proposta presentata;

- provvedere all'apertura e chiusura del cancello di entrata, alla sorveglianza, alla custodia delle aree da gioco;
- provvedere alla pulizia della o delle strutture prefabbricate e temporanee ad uso spogliatoi, che verranno installate;
- attivare le utenze necessarie e pagarne i relativi consumi;
- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree realizzate. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi necessari a mantenere la funzionalità delle aree da gioco realizzate (sfalcio dell'erba, interventi/riparazioni degli impianti elettrici, idraulici, igienico-sanitari delle strutture ad uso spogliatoi, ecc...). Per manutenzione straordinaria si intende quella che si dovesse rendere necessaria per carenze di manutenzione ordinaria dovute dal concessionario;
- assicurare, al di fuori della propria programmazione, la possibilità di utilizzo delle aree da gioco realizzate ad altri soggetti operanti nel sistema sportivo, con priorità per le associazioni operanti nel territorio cittadino, per attività saltuarie e/o continuative, applicando le tariffe per l'uso approvate dall'Amministrazione comunale. Eventuali introiti spetteranno al concessionario.

2. E' fatto divieto al concessionario di svolgere attività che contrasti con l'utilizzo dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Vittorio Veneto si impegna a:

- acquisire e posizionare uno o più strutture prefabbricate e temporanee da adibire a spogliatoi;
- realizzare gli impianti fognari e idrici a servizio delle predette strutture;
- predisporre gli allacci per l'illuminazione degli impianti.

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONE PER LAVORI

1. Qualsiasi lavoro per la realizzazione e la delimitazione delle aree da gioco oggetto del presente contratto, proposto dal concessionario, dovrà essere autorizzato preventivamente dal concedente ed essere eseguito sotto la sorveglianza del Settore..... Servizio.....Ufficio.....

2. La presente concessione regola gli interventi ammessi dal concedente, quale

proprietario del bene e non costituisce titolo abilitativo alla loro esecuzione, qualora fosse necessario.

3. Compete al concessionario, a propria cura e spese, ottenere ogni autorizzazione, concessione, titolo abilitativo, parere, certificato o qualsiasi altra documentazione amministrativa che saranno necessarie per la realizzazione e la gestione delle aree da gioco.

4. Eventuali interventi edilizi, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria, dall'eventuale ampliamento delle strutture ad uso spogliatoi, all'installazione di altri manufatti, al termine della concessione rimarranno acquisite al patrimonio comunale senza che il concessionario abbia a pretendere rimborsi o indennità alcuna.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ

1. Il concessionario solleva espressamente il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose correlata alla gestione dell'area, i cui oneri derivanti dal rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., gravano esclusivamente sullo stesso.

2. Il concessionario e, per suo tramite, i suoi collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”* e del Codice di comportamento del Comune di Vittorio Veneto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 14.03.2024, aggiornato al DPR n. 81/2023, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

ARTICOLO 8 – RECESSO

1. Ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione scritta, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento del recesso.

ARTICOLO 9 – REVOCA

1. La concessione può essere revocata dal Comune di Vittorio Veneto in caso di avvio, durante la durata della stessa, dei lavori di riqualificazione dell'intero compendio di cui al progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 3 del 22.02.2024, nonché nei casi di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. Il termine di preavviso relativo alla revoca della concessione è determinato in 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. E' fatto assoluto divieto al concessionario di tenere in deposito nell'area concessa in gestione sostanze infiammabili e/o esplosive. Inoltre è fatto divieto al concessionario di cambiare la destinazione d'uso dell'area. Se tali divieti dovessero essere disattesi dal concessionario, si ha l'immediata risoluzione della concessione stessa senza preavviso e senza notifica alcuna, senza il riconoscimento di alcun risarcimento dei danni a favore del concessionario.

2. La risoluzione avviene anche nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4.

3. Il Comune di Vittorio Veneto può recedere dal presente contratto, oltre ai casi di inadempienza precedentemente indicati e nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui:

- le strutture prefabbricate e temporanee risultino gravemente danneggiate per qualsiasi motivo;
- il concessionario non utilizzi e non gestisca continuativamente l'area oggetto del presente contratto senza giustificato motivo, lasciandolo in evidente stato di abbandono;
- il concessionario non adempia diligentemente agli obblighi derivanti dalla manutenzione ordinaria a suo carico.

4. Realizzatasi la risoluzione o la revoca del contratto, il concessionario dovrà, dietro invito del Comune di Vittorio Veneto, provvedere a consegnare entro congruo termine, fissato dal Comune stesso, l'area e le strutture prefabbricate di pertinenza nelle condizioni iniziali, escluse eventuali addizioni o migliorie eseguite.

ARTICOLO 11 – CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' piena facoltà del Comune di Vittorio Veneto effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo, al fine di verificare la rispondenza della gestione alle prescrizioni normative

e contrattuali.

Il concessionario dovrà garantire l'accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento. Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini, nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto del presente accordo sono trattati per finalità organizzative e amministrative da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informativi e telematici nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR.

3. I dati saranno comunicati, qualora necessario, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento.

4. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

5. Il Comune informa, altresì, che:

- Titolare del trattamento dei dati è: Comune di Vittorio Veneto, con sede legale in Vittorio Veneto (TV), Piazza del Popolo n. 14, tel. 0438/5691 – fax 0438/569206; pec: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it, e-mail: segreteria@comune.vittorioveneto.tv.it;

- Designato al Trattamento è il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Socio-Culturali, indicato in premessa;

- il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è designato, ai sensi dell'art. 37 del GDPR 2016/679, nella Boxxapps s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 2, 30020 Marcon (VE), che potrà essere contattato attraverso il seguente canale: info@boxxapps.com.

Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta da inviarsi via mail/pec agli indirizzi:

segreteria@comune.vittorio-veneto.tv.it

pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it

6. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti danno atto di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 13 – RICONSEGNA DELL'AREA

1. Al termine del contratto il concessionario dovrà riconsegnare l'area.
2. Per eventuali interventi edilizi, migliorie, installazioni effettuati dal concessionario si applica quanto previsto dall'art. 6.

ARTICOLO 14 – VARIAZIONI E CONTROVERSIE

1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente concessione acquista efficacia se convenuta fra le parti in forma scritta.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in sede di esecuzione e/o applicazione del presente accordo di concessione, qualora non possa essere definita amichevolmente, unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Treviso.

ARTICOLO 15 – SPESE

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non è soggetto a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, n. 1, lettera b), della Tariffa - parte II - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente.
2. Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, compresa l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 642/1972, sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI VITTORIO VENETO

Per l'ASSOCIAZIONE "....."